











Migliorare la competitività dei produttori primari

BANDO MISURA 16

"Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"

Sottomisura 16.4

"Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Allegato 1 - Accordo di partenariato

 $web: \textbf{www.basilicatapsr.it} \mid twitter: \textbf{@ruralbasilicata} \mid \mid e\text{-mail}: \textbf{ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it}$











BANDO PSR BASILICATA 2014/2020 - SOTTOMISURA 16.4 ACCORDO DI PARTENARIATO – SCRITTURA PRIVATA

TRA

L'azienda agricola (denom	inazione/ragione sociale)		con sede operativa in
	CUAA	in	persona del proprio legale
rappresentante (o di chi ab	ilitato a rappresentare il soggetto)		
CF	nato a	il	
	E		
le aziende agricole riportat	e nella seguente tabella:		

N.	Azienda	Sede Legale	CUAA	Rappresentante Legale
1				
2				
3				
4				

In qualità di **PARTNER** del presente partenariato

di seguito anche congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

-	la Regione Basilicata ha approvato il bando relativo alla s	ottomisura 16.4 del PSR Basilicata 2014/2020 "Sostegno"
	alle filiere corte" con D.G.R.	ن

- ai sensi dell'art. 5 del bando possono partecipare anche più aziende associate in partenariato (ATI/ATS) che abbiano formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di seguito "Accordo di Partenariato");
- le Parti intendono presentare domanda di sostegno per investimenti nelle aziende agricole ai sensi della Sottomisura
 16.4 del PSR Basilicata 2014/2020;
- le Parti, per poter avere accesso alla sottomisura 16.4, devono sottoscrivere uno specifico contratto (le cui previsioni sono specificate nell'Art. 5) registrato prima della sottoscrizione e ritiro del provvedimento di concessione del contributo, che disciplina la comunione a scopo di godimento di beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale;
- le Parti, in caso di concessione del sostegno da parte della Regione Basilicata, si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, il cronoprogramma ed i costi indicati nella Scheda Programma (allegato 3 del bando);









tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si sottoscrive il seguente Accordo di Partenariato

Art. 1 Oggetto ed impegni delle Parti

1)	Con il presente Accordo di Partenariato,	le Parti	intendono	formalizzare	la	propria	associazione	ai	fini	della
	presentazione del progetto "		_" a valere s	ulla sottomisi	ıra	16.4 – "	Sostegno alle	fili	ere c	orte"
del PSR Basilicata 2014/2020 e disciplinare gli impegni reciproci;										

Art. 2 Individuazione del Partner Capofila

1)	Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato (indicare la denominazione di uno dei Partners)
	, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti nel bando
	per la presentazione del programma di investimento aziendale, nonché agli adempimenti di trasmissione della
	documentazione agli Uffici competenti.

Art. 3 Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila

- 1) Il Soggetto Capofila è responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo nei confronti della Regione Basilicata.
- 2) In particolare, il Soggetto capofila:
 - a) cura la presentazione del progetto di investimento (domanda di sostegno);
 - b) è responsabile dell'attuazione tecnica del progetto;
 - c) coordina il partenariato;
 - d) cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi di attuazione del progetto di investimento;
 - e) presenta le domande di pagamento, incamera le erogazioni in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti e gestisce i flussi finanziari all'interno dell'associazione temporanea;
- 3) Il Soggetto Capofila risponde nei confronti dei Partners e della Regione Basilicata del mancato espletamento di degli adempimenti previsti nel bando e nel presente Accordo di Partenariato.

Art. 4 Ruolo ed impegni dei Partners

- 1) Ciascun Partner si impegna:
 - a) a fornire l'eventuale apporto operativo richiesto per la realizzazione del progetto di investimento;
 - b) a registrare il contratto di comunione di beni ad uso interaziendale a seguito della comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte della Regione Basilicata e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno;
 - c) a rispettare tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti nel bando, nel presente Accordo di Partenariato e nel contratto di comunione di beni ad uso interaziendale.











Art. 5 Previsioni del contratto di comunione di beni ad uso interaziendale

- 1) Il contratto, risultante da scrittura privata, dovrà contenere la volontà di gestione interaziendale degli asset acquisiti o oggetto di intervento nell'ambito del progetto:
- 2) Il contratto deve prevedere:
 - a) l'indicazione degli asset oggetto della comunione;
 - b) le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
 - c) il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
 - d) l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
 - e) le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
 - f) la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.
- 3) In relazione ai macchinari per i quali e prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari;
- 4) La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata prima della sottoscrizione e ritiro del provvedimento di concessione del contributo, e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Art. 6 Validità

Il presente Accordo di Partenariato entra in vigore alla data della sottoscrizione e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, in ogni caso, successivamente alla verifica tecnico – amministrativa finalizzata all'accertamento della completa realizzazione del Programma di informazione e comunicazione effettuata dall'UECA per la liquidazione del saldo finale.

Art. 7 Arbitrato e foro competente

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia
derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di
Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di
mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

Luogo,	d	a	ta
--------	---	---	----

Firma Capofila

Firma Partners











